

Posiz. n.954/7

Oggetto: Provvedimento di legittimazione di suolo trazzerale sito in territorio di Canicattì (AG)

Foglio: 10 part.lla: 430 – 963 – 961

R.T. n.428 Serradifalco – Canicattì

A favore di: CURTO PELLE Gioachino Giuseppe

Repubblica Italiana**Regione Siciliana**

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale

Servizio 5 – Demanio trazzerale e usi civici

L'Assessore

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- visto** il Decreto Presidenziale n.140/Area 1/S.G. del 22 settembre 2025 con il quale l'on.le Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato Assessore e preposto all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- visto** il D.P.Reg. del 17 febbraio 2025 n.731, con il quale viene conferito al dott. Alberto Pulizzi l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- visto** il D.D.G.1638 del 02 novembre 2022 con il quale è stato conferito al dott. Pierfausto Guzzo l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 5 – “*Demanio trazzerale e usi civici*” del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale;
- visto** il D.D.G. 89 del 23 gennaio 2026 con il quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2026 al dott. Pierfausto Guzzo l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 5 “*Demanio trazzerale e usi civici*” del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale;
- visto** l'art.13 comma 1 della l.r.16 aprile 2003 n.4 e successive modifiche e integrazioni con il quale l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. È altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico;
- visto** il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n.275/428 del 02.03.1954 con cui è dichiarata la demanialità della trazzera n.428 Serradifalco - Canicattì nel territorio del Comune di **Canicattì (AG)**;
- viste** le istanze inoltrate assunte agli atti al prot.71311 del 02.08.2024 e al prot.20417 del 04.03.2026, ai sensi del comma 5° dell'art.13 della l.r.4 del 16.04.2003, con le quali il signor:
- **CURTO PELLE Gioachino Giuseppe** nato a [REDACTED] - cod. fisc. [REDACTED]
- ha chiesto la legittimazione del suolo appartenente alla suddetta trazzera, individuato catastalmente come segue: - particella **430 – 963 - 961** del **foglio 10**;
- considerato** che dal certificato di destinazione urbanistica relativo alla suddetta particella si evince che la destinazione risulta in zona “**E1**”, con indice di edificabilità 0,03 mc/mq e in parte “**viabilità esistente**”;
- vista** la relazione istruttoria per il pagamento del prezzo di cessione redatta dal funzionario del Servizio 5, geom. Tommaso Montana, assunta agli atti al prot.70708 del 21.07.2025, riconosciuta regolare;
- considerato** che l'istante ha pagato il prezzo di liquidazione, determinato in applicazione del citato art.13 della l.r.4/2003 e ss.mm.ii. in euro 2.525,00 (duemilacinquecentoventicinque/00) somma che risulta introitata nelle casse regionali con quietanza n.1234307 del 13.09.2025;
- considerato** che l'istante ha pagato i canoni pregressi per l'occupazione arbitraria determinata in euro 631,00 (seicentotrentuno/00), somma che risulta introitata nelle casse regionali con quietanza n.1234350 del 13.09.2025;

considerato che nella relazione istruttoria, viene proposta la legittimazione del suddetto suolo, essendo stata accertata la sussistenza delle condizioni previste a tal fine dalla vigente normativa;
ritenuto di potere procedere alla legittimazione del suddetto suolo trazzeriale non esistendo, peraltro, motivi contrari di pubblico interesse;
considerato che la legittimazione dei suoli trazzerali produce la sdemanializzazione di essi;
considerato che le legittimazioni trasferiscono sempre solo ed esclusivamente il terreno allo stato saldo e, ai sensi del comma 5 dell'art.13 della l.r.4 del 16.04.2003, hanno effetto su tutti gli aventi titolo sui suoli trattati.

Ai sensi delle vigenti disposizioni

D E C R E T A

- Art. 1)** In conformità alle premesse è **sdemanializzato** il suolo trazzeriale appartenente alla trazzera **n.428 Serradifalco - Canicattì**, ricadente nel territorio del Comune di **Canicattì (AG)**, individuato catastalmente come segue:
- zona di **mq 145,00 circa**, distinta con la **particella 430 del foglio 10, bene personale**;
 - zona di **mq 700,00 circa**, distinta con porzione della **particella 963 del foglio 10, bene personale**;
 - zona di **mq 50,00 circa**, distinta con porzione della **particella 961 del foglio 10, bene personale**;
- a favore di:
- **CURTO PELLE Gioachino Giuseppe** nato a [REDACTED] - cod. fisc. [REDACTED] per la quota di 1/1.
- Art. 2)** Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella G.U.R.S. e, per esteso, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento.
- Art. 3)** Il presente decreto è soggetto a registrazione e trascrizione presso gli uffici competenti, i cui oneri e relativi adempimenti dovranno essere eseguiti a carico dei soggetti richiedenti entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.
- Art. 4)** L'avvenuta registrazione e trascrizione dovrà essere notificata al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale – Servizio 5 “*Demanio trazzeriale e usi civici*”, viale Regione Siciliana, 4600 N.O. - 90145 Palermo, pena l'avvio del procedimento di revoca del presente decreto.

Palermo, lì 27.03.2026

L'Assessore
Sammartino